

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NOLA

In composizione monocratica, in persona del giudice, dott. Eduardo Savarese, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di primo grado recante n.R.G 3400/1.0, vertente

TRA

Banca

ATTORE

CONTRO

B. G., E. V. ed E. G.

CONVENUTI, nonché TERZI CHIAMATI IN CAUSA

S.M.P.A

CONVENUTA

Fallimento T. SRL

INTERVENTORE VOLONTARIO

MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO

La Banca ha proposto azione revocatoria ex art. 2901 c.c. con riguardo ad una serie di trasferimenti di diritti immobiliari posti in essere, tra il 2007 ed il 2008, da E. G., B. G. ed E. V. ed in specie: a) atto del 18 settembre 2007, rep. 231095, race.15276, trascritto il 29.9.07; b) atto del 115.08, rep.233540/16797, trascritto il 9.6.08 (con due distinte trascrizioni); e) atto del 3.6.08, trascritto il 18 giugno 2008(rep.33755/16923).

Essa premette che i convenuti rilasciarono fideiussioni il 30 marzo 2007 a garanzia del debito maturato dalla società T. SRL, poi dichiarata fallita dal Tribunale di Firenze. Rileva quindi, che diversi atti di apporto di immobili al patrimonio separato e segregato, costituito per finalità assistenziali e previdenziale presso la Società S.M.P.A., i convenuti si erano spogliati, dopo l'insorgere del credito e a mezzo atto a titolo gratuito, dell'intero loro patrimonio. Conclude, pertanto, per la declaratoria di inefficacia di detti atti di apporto ai sensi dell'art. 2901 c.c.

Si sono costituiti i fideiussori, eccependo la nullità delle fideiussioni sottoscritte per violazione dell'art. 1956 c.c. e l'abusivo riempimento dei contratti di fideiussione, sottoscritti dai medesimi, ma riempiti, appunto, e con riferimento agli importi, dalla Banca, abusivamente. A tal fine, essi, in corso di causa, formulavano querela di falso. Nel merito, contestavano il "quantum" della pretesa creditoria. Si è costituita altresì la società S. M., la quale, in via preliminare, eccepisce la carenza di integrità del contraddittorio con tutti i soggetti interessati" ai Fondi nei quali gli apporti patrimoniali dei quali si chiede l'inefficacia sono confluiti. Nel merito, chiede il rigetto della domanda, sostenendo, in specie, trattarsi di atti non a titolo gratuito ma, bensì, oneroso. In sede di precisazione delle conclusioni (udienza del 6 giugno 2013), si costituiva altresì il fallimento della T.SRL, facendo proprie le richieste della Banca attrice con riferimento alla posizione di E. G. del quale, essendo stato amministratore della fallita, essa assume la responsabilità risarcitoria ex art. 146 L.F.

La domanda della banca e dell'interventore volontario ex art. 105 c.p.c. e 268 c.p.c. sono fondate e meritano integrale accoglimento.

Giova premettere che gli atti di apporto patrimoniale di diritti immobiliari ai fondi, rispettivamente MAVERGIP e OLIMPU, costituiti nel 2005 e modificati nel 2007, giusta regolamenti deliberati in seno alla società convenuta, S. M., costituiscono, sotto il profilo giuridico, atti di alienazione, ove gli odierni convenuti fideiussori compaiono, volta a volta, come alienanti, laddove la citata società viene indicata come parte acquirente. Tali atti, tuttavia, non possono essere considerati, quanto alla determinazione della causa in concreto che li anima, indipendentemente dalla finalità che li struttura come atti destinati a confluire in un patrimonio segregato e separato, amministrato dalla società S. M. Ciò che rileva ai fini della individuazione della causa in concreto dei negozi impugnati, tuttavia, non rileva sul piano della corretta instaurazione del contraddittorio. Infatti, oggetto della domanda principale (e dell'intervento) non è la costituzione dei Fondi indicati presso la società convenuta, ma l'apporto di determinati beni al patrimonio di detti Fondi. Le parti necessarie in questo tipo di accertamento sono, pertanto, esclusivamente quelle che compaiono quali parti sostanziali dell'atto di apporto patrimoniale concluso, esso solo impugnato ai sensi dell'art. 2901 c.c. D'altra parte, i fondi di per sé perseguono meritorie finalità di assistenza e previdenza a vantaggio della famiglia e ben possono essere dotati di beni, anche da parte degli odierni convenuti, purché ciò avvenga tenendo conto

delle ragioni dei creditori e del loro interesse a conservare integra la garanzia patrimoniale dei fideiussori ex art. 2740 c.c.

Ne deriva, pertanto, che non merita accoglimento l'istanza della convenuta società volta ad integrare il contraddittorio ex art. 102 c.p.c. nei confronti di tutti i soggetti partecipanti ai Fondi, i quali sono soltanto mediatamente interessati agli esiti del presente giudizio.

Nel merito, la domanda è fondata in quanto risultano dimostrati gli elementi costitutivi dell'azione revocatoria, con particolare riferimento all'esistenza del credito, provata (indipendentemente dalla questione del riempimento abusivo dei contratti di fideiussione) dal riconoscimento di debito effettuato dai fideiussori con missiva del 7 maggio 2008 (questa pure impugnata con querela di falso, della quale tuttavia questo giudice, quale istruttore, ha dichiarato la nullità ex art. 221 c.p.c. con ordinanza istruttoria del 4 ottobre 2012, tale nullità confermando in questa sede), nonché dagli elementi relativi alla responsabilità risarcitoria di E. G., non contestati dallo stesso. Altresì provato è l'"eventus damni", posto che i fideiussori convenuti (ed E. G. quale amministratore della fallita T. SRL) risultano avere alienato S. M. tutti i loro beni. Trattasi, poi, di atti posti in essere dopo l'insorgenza del credito, il quale risulta pacificamente derivante da fideiussioni sottoscritte nel 2007 (la sottoscrizione in sé e la data di essa non sono state sconfessate neppure nella proposta querela di falso, e trovano conferma, come si è detto, nel tenore dell'atto di ricognizione di debito del 7 maggio 2008). A ciò aggiungasi che deve ritenersi provato per presunzioni il "consilium fraudis" dei disponenti convenuti, tenuto conto della tempistica degli atti di alienazione, del fatto che con essi si sono spogliati di tutto, della tipologia dell'atto.

A tal proposito, giova richiamare la giurisprudenza di legittimità, secondo cui: *"Le condizioni per l'esercizio dell'azione revocatoria ordinaria consistono nell'esistenza di un valido rapporto di credito tra il creditore che agisce in revocatoria e il debitore disponente; nell'effettività del danno, inteso come lesione della garanzia patrimoniale a seguito del compimento da parte del debitore dell'atto traslativo; nella ricorrenza, in capo al debitore, ed eventualmente in capo al terzo, della consapevolezza che, con l'alto di disposizione venga a diminuire la consistenza delle garanzie spettanti ai creditori (v., con riferimento ad ipotesi di cessione di beni al coniuge, contestualmente al mutamento del regime patrimoniale di comunione legale in quello della separazione dei beni, Cass., 16/12/2005, n. 27718). L'actio pauliana ha la funzione non solo di ricostituire la garanzia generica assicurata al creditore dal patrimonio del suo debitore, al fine di permettergli il soddisfacimento coattivo del suo credito (sicché la relativa sentenza ha*

efficacia retroattiva, in quanto l'atto dispositivo è viziato sin dall'origine: v. Cass., 23/9/2004, n. 19131), ma anche di assicurare uno stato di maggiore fruttuosità e speditezza dell'azione esecutiva diretta a far valere la detta garanzia (v. Cass., 9/32006., n. 5105)" (Cass. 7 ottobre 2008 n. 24757).

Ciò che deve stabilirsi è se gli atti di apporto impugnati, con i quali i fideiussori disponenti hanno alienato tutti i loro diritti immobiliari a vantaggio della C. S. M., siano atti a titolo gratuito ovvero atti a titolo oneroso. Ritiene il Tribunale che si tratti di atti a titolo gratuito. Ora, è necessario, a tal fine, e come già ribadito in premessa, esaminare gli atti impugnati tenendo conto della causa in concreto da essi perseguita, per la cui determinazione (tanto più non trattandosi di tipologie negoziali tipiche, ma riconducibili alla generale categoria dell'apprezzamento dell'assetto di interessi perseguito dalle parti ex art. 1322 c.c.) necessariamente postula la valorizzazione del collegamento negoziale tra l'atto di apporto stesso (atto bilaterale esso certamente a titolo gratuito a favore della S. M.), da un lato, e i fondi con finalità assistenziale e previdenziale, costituenti patrimoni segregati e separati, amministrati dalla Compagnia stessa, con lo scopo di assicurare ai partecipanti al fondo prestazioni assistenziali e previdenziali, dall'altro. L'operazione negoziale globalmente realizzata si sfugge tanto allo schema del fondo patrimoniale, quanto a quello del "trust" in senso stretto, attingendo struttura e finalità comuni ad entrambe queste figure, ma in esse non risolvendosi compiutamente. La finalità assorbente riposa sull'assicurazione a vantaggio di membri indeterminati del nucleo familiare individuato e precisamente definito nel regolamento stesso del fondo, di una serie di prestazioni assistenziali e previdenziali. Non si specifica il contenuto di esse, che rimane ad un livello estremamente generico. Come pure, non si specifica qualità, composizione, quantità e tipologia degli strumenti finanziari rilasciati dalla Compagnia ai partecipanti al fondo. La finalità principale (assistenziale e previdenziale a vantaggio di un determinato nucleo familiare, in parte indeterminato, perché allargato a futuri eventuali discendenti dei legittimati) si realizza, appunto, costituendo un patrimonio, come da espressa definizione contenuta nei regolamenti istitutivi del Fondo, "segregato" e "separato", sottratto ad iniziative esecutive e cautelaci. In quanto tale, esso di certo è accomunabile all'istituto del fondo patrimoniale.

Ora, la giurisprudenza di legittimità ha affermato appunto la revocabilità del fondo patrimoniale quale atto a titolo gratuito: *"Come questa Corte ha già avuto modo di affermare (v. Cass. 17/1/2007, n. 966), la costituzione del fondo patrimoniale può essere dichiarata inefficace nei confronti dei creditori a mezzo di azione revocatoria ordinaria ex art. 2901 c.c. (Cass.,*



7/3/2005, n. 4933; Cass., 2/8/2002, n. 1.1537; Cass., 21/5/1997, n. 4524; Cass., 2/9/1996, n. 8013; Cass., 18/3/1994, n. 2604), volta a tutelare il creditore rispetto agli atti del debitore di disposizione del proprio patrimonio, senza alcun discrimine circa lo scopo ulteriore da quest'ultimo avuto di mira nel compimento dell'atto dispositivo (a tale stregua considerandosi soggetti all'azione revocatoria anche gli "atti aventi un profondo valore etico e morale", come ad es. il trasferimento della proprietà di un bene effettuato a seguito della separazione personale per adempiere al proprio obbligo di mantenimento nei confronti dei figli e del coniuge, in favore di quest'ultimo: in tali termini v. Cass., 26/7/2005, n. 15603). La costituzione del fondo patrimoniale prevista dall'art. 167 c.c., che va compresa tra le convenzioni matrimoniali, comporta invero, in presenza di figli minori, un limite di disponibilità di determinati beni, vincolati a soddisfare i bisogni della famiglia (Cass., 28/11/2002, n. 16864; Cass., 1/10/1999, n. 10859). A tale stregua essa limita l'aggregabilità dei beni conferiti solamente alla ricorrenza di determinate condizioni (art. 170 c.c.), rendendo più incerta o difficile la soddisfazione del credito, conseguentemente "riducendo la garanzia generale spettante ai creditori sul patrimonio dei costituenti (V. da ultimo Cass., 15/2/2007, n. 3470; Cass., 17/12/2007, n. 966; Cass., 15/3/2006, n. 5684) di violazione dell'art. 2740 c.c., che impone al debitore di rispondere con tutti i suoi beni dell'adempimento delle obbligazioni, a prescindere dalla relativa fonte. E quindi anche se le stesse derivino dalla legge (come ad es. in tema di mantenimento del coniuge e dei figli minori: v. Cass., 26/7/2005, n. 15603)"(Cass., 7 ottobre 2008 cit.), Ed ancora: "in presenza di atto a titolo gratuito, qual è la costituzione di "fondo patrimoniale (stante l'assenza di una corrispondente attribuzione in favore dei disponenti (v. Cass., 8/8/2007, n. 17448; Cass., 7/7/2007, n. 15310; Cass., 17/11/2007, n. 966; Cass., 23/3/2005, n. 6267; Cass., 20/6/2000, n. 8379), anche quando è posta in essere dagli stessi coniugi O. Cass., 7/3/2005, n. 4933; Cass., 22/1/1999, n. 591; Cass., 18/3/1994, n. 2604; Cass., 15/1/1990, n. 107), giacché essa non può considerarsi integrare l'adempimento di un dovere giuridico, non essendo obbligatoria per legge), ai fini dell'esperimento della revocatoria ordinaria sono necessarie e sufficienti le condizioni di cui all'art. 2901 e.e., n. 1, (cfr. Cass., 17/6/1999, n. 6017)".

La citata giurisprudenza di legittimità fa derivare la natura gratuita dell'atto di costituzione del fondo patrimoniale, anche quando costituito dagli stessi coniugi costituenti il gruppo familiare per i cui interessi il fondo viene stipulato, dalla mancanza di attribuzioni corrispondenti in favore dei disponenti. Trattasi di posizione piuttosto tradizionale, che sembra far coincidere le nozioni di non corrispettività di prestazioni patrimoniali e di gratuità. Ciò che rileva, al di là della

sostenibilità di questa posizione, è che la finalità di garantire il patrimonio per gli interessi della famiglia, sottraendolo all'esecuzione dei creditori, non costituisce un interesse sufficientemente rilevante, sotto il profilo delle utilità strettamente patrimoniali, tale da attribuire all'atto stesso natura onerosa. Ma ritiene il Tribunale che, attesa la (parziale) differenza tra la fattispecie del fondo patrimoniale e quella in esame, nonché la non riconducibilità di quest'ultima ad una tipica ipotesi negoziale o convenzionale sia necessario apprezzare la causa in concreto dei negozi di apporto al fondo oggi impugnati, in base al generale parametro dell'art. 1322 c.c. D'altra parte, la stessa corte di legittimità ha operato in tal senso nel noto arresto a sezioni unite del 18 marzo 2010 n. 6538 riguardante la delineazione della categoria degli atti a titolo gratuito revocabili ex art. 64 L.F.: "In tema di revocatoria fallimentare di atti a titolo gratuito, ai sensi dell'art. 64, legge fallimentare, la valutazione di gratuità od onerosità di un negozio va compiuta con esclusivo riguardo alla causa concreta, costituita dallo scopo pratico del negozio, e cioè dalla sintesi degli interessi che lo stesso è concretamente diretto a realizzare quale funzione individuale della singola e specifica negoziazione, al di là del modello astratto utilizzato; per cui la relativa classificazione non può più fondarsi sulla esistenza o meno di un rapporto sinallagmatico e corrispettivo tra le prestazioni sul piano tipico ed astratto, ma dipende necessariamente dall'apprezzamento dell'interesse sotteso all'intera operazione da parte del solvens, quale emerge dall'entità dell'attribuzione, dalla durata del rapporto, dalla qualità dei soggetti e soprattutto dalla prospettiva di subire un depauperamento collegato o non collegato ad un sia pur indiretto guadagno o ad un risparmio di spesa.

Pertanto, nell'ipotesi di estinzione da parte del terzo, poi fallito, di un'obbligazione preesistente cui egli sia estraneo, l'atto solutorio può dirsi gratuito, agli effetti dell'art. 64 legge fallimentare, solo quando dall'operazione che esso conclude - sia essa a struttura semplice perchè esaurita in un unico atto, sia a struttura complessa, in quanto si componga di un collegamento di atti e di negozi - il terzo non ne trae nessun concreto vantaggio patrimoniale ed egli abbia inteso così recare un vantaggio al debitore; mentre la ragione deve considerarsi onerosa tutte le volte che il terzo riceva un vantaggio per questa sua prestazione dal debitore, dal creditore o anche da altri, così da recuperare anche indirettamente la prestazione adempiuta ed elidere quel pregiudizio, cui l'ordinamento pone rimedio con l'inefficacia ex lege.

Facendo in specie riferimento ai negozi con cd. "prestazioni isolate" ed alla categoria dei negozi senza causa o con causa astratta (in particolare, l'adempimento dell'obbligo da parte del terzo ex

art. 1180 c.c.), la Corte ha osservato: "Se tuttavia deve ritenersi che agli effetti della L. Fall., art. 64, l'individuazione dell'atto gratuito vada compiuta privilegiando la prospettiva del solvens, non per questo la relativa nozione e la distinzione con la categoria degli atti a titolo oneroso, deve continuare ad essere riferita alla causa del negozio quale tradizionalmente individuata in base alla nota definizione della Relazione al Codice civile - "la funzione economico-sociale che il diritto riconosce ai suoi fini e che solo giustifica la tutela dell'autonomia privata -: ed applicata negli anni immediatamente successivi dalla giurisprudenza secondo una concezione unificante le varie tipologie, necessariamente collegata al "tipo" individuato dal legislatore (e.d. causa tipica) e perciò fondata sull'astrattezza di tale requisito. Alla quale costantemente si è riferito il primo orientamento riconducendo la natura onerosa o gratuita dell'atto sempre e soltanto nell'ottica del rapporto bilaterale tra chi aiuta l'attribuzione ed il creditore che la riceve: perciò richiedendo per accedere alla prima opzione che le prestazioni siano legate sul piano giuridico - formale da un nesso sinallagmatico e corrispettivo; e concludendo sistematicamente per la gratuità dell'atto di disposizione tutte le volte che non sia stato costituito alcun corrispettivo con l'accipiens, o che comunque non risulti un rapporto causale che la giustifichi secondo il modello tipico, siffatta ricostruzione non tiene conto, anzitutto dell'evoluzione che ha interessato la nozione di "causa del negozio" in questi ultimi decenni, nè dei risultati al riguardo raggiunti dalla più qualificata dottrina e dalla giurisprudenza di legittimità.

Le quali, muovendo dalla categoria delle c.d. "prestazioni isolate" (arti. 627, 651 e 1197 c.c., art. 1706 c.c., comma 2, arti. 2034 e 2058 c.c., ecc.) mancanti di una loro funzione oggettiva astrattamente predeterminata, hanno preso in considerazione particolari categorie di negozi, quali la prestazione di garanzia (reale o personale) per un debito altrui, la modificazione del lato passivo del rapporto obbligatorio (delegazione, espromissione, accollo, art. 1268 c.c. e ss.), l'adempimento del terzo (art. 1180 c.c.), la cessione del credito (art. 1260 c.c.), la rinuncia a un diritto, fra cui la remissione di debito e, secondo alcuni, la cessione del contratto: osservando che per essi è difficile individuare una causa oggettiva nel senso tradizionale, dato che non c'è una coincidenza fra funzione pratica del contratto e la causa economico-giuridica tradizionale; e che tuttavia anche per questi negozi, classificati "astratti" o a causa astratta o generica", è egualmente indispensabile individuare la causa sia pure in base ad una impostazione differente non soggetta all'obbligo predeterminato di modelli astratti, ma attenta strettamente al negozio posto in essere dai contraenti, nonchè all'affare nel suo complesso.- quanto meno onde valutare lei

meritevolezza dell'operazione alla stregua di quanto dispone l'art. 1322 c.c., comma 2, e pervenire ad una giustificazione causale anche nei contratti più complessi, nei fenomeni dei collegamenti negoziali e più in generale nei negozi da sempre qualificati "astratti". Per cui Cass. 10490/2006 ha definito "causa del contratto", qualificandola "concreta" in contrapposizione alla nozione tradizionale, lo scopo pratico del negozio, la sintesi, cioè, degli interessi che lo stesso è concretamente diretto a realizzare (c.d. causa concreta), quale funzione individuale della singola e specifica negoziazione, al di là del modello astratto utilizzato. E le successive decisioni di questa Corte, rese anche a sezioni unite (Seni. 26972 - 26975/2008), hanno ripetutamente condiviso e ribadito la nozione di "causa concreta", rendendo superflua la nozione di negozio astratto, pur esso inserito in un più vasto regolamento di interessi; e compiendo la verifica della giustificazione causale nell'ambito dell'intera operazione economica compiuta dalle parti".

Ritiene il Tribunale che lo stesso percorso logico-argomentativo sia utile per qualificare la natura gratuita dell'attività negoziale posta in essere dai convenuti ed oggetto della dispiiegata azione revocatoria. In particolare è necessario tenere conto dei seguenti fattori: a) l'entità dell'attribuzione; b) la durata del rapporto; c) la qualità dei soggetti; d) la prospettiva di subire un depauperamento collegato o non collegato ad un sia pur indiretto guadagno o ad un risparmio di spesa. Ora, nel caso di specie, tali fattori sono apprezzabili soltanto leggendo i singoli atti di apporto patrimoniale al fondo simultaneamente ai regolamenti istitutivi del fondo come modificati nel 2007. Da tanto si ricava che, a fronte dell'attribuzione di tutti i cespiti immobiliari dei disponenti, i fondi operano con una durata indeterminata (ai sensi dell'ad. 16 del Regolamento del Fondo Olympus, ad esempio), a favore di una serie indeterminata di soggetti (discendenti della famiglia eventualmente a venire, oltre ai soggetti attualmente iscritti, gli unici già determinati), per finalità di assistenza e previdenza, dal contenuto assolutamente incerto, sia in relazione agli strumenti finanziari rilasciati, sia in relazione alle prestazioni di assistenza e previdenza assicurate. Alla luce di questi fattori, complessivamente apprezzati, alcun elemento concreto è desumibile circa la prospettiva di un collegamento seppure indiretto tra il depauperamento subito (alienazione di tutti i beni immobili) e il guadagno (di tipo assistenziale e previdenziale) garantito ai disponenti. Per le ragioni esposte, gli atti di apporto patrimoniale non possono che non essere considerati, alla luce del corredo probatorio prodotto dalla S. M., altro che atti a titolo gratuito. A tal proposito, merita di essere evidenziato che la costituzione di un patrimonio segregato e separato, se non accompagnata da una trasparente informazione di

quantità e qualità di prestazioni collegate al funzionamento del fondo, non può che apparire, nel mondo dei traffici giuridici ed al ceto creditorio, quale segregazione di informazioni sulla consistenza del patrimonio del debitore, da cui deriva la inevitabile presunzione di gratuità degli atti di apporto al fondo e di destinazione di essi a null'altro che a sottrarre beni dai debitori dalla garanzia patrimoniale dei creditori di cui all'art. 2740 c.c.

La domanda e l'intervento devono pertanto essere accolti e per l'effetto va dichiarata l'inefficacia dei descritti atti di apporto nei confronti della banca attrice, nonché dell'atto di apporto stipulato da E. G. (anche) nei confronti della curatela del fallimento T. S.R.L.

La Compagnia di S. M. ha spiegato domanda di manleva nei confronti degli stessi convenuti fideiussori la quale tuttavia, attesa la decisione del tribunale sulle domande principali, è destituita di fondamento. La soccombenza della Compagnia, con conseguente allocazione delle spese processuali a suo carico, non deriva che da fatto suo proprio, e cioè dall'aver stipulato gli atti di apporto quale parte acquirente.

Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo, ad eccezione di quelle tra i convenuti quali terzo chiamante in causa e terzi chiamati in causa per i quali, attesa la natura dei rapporti intercorsi, sussistono gravi motivi per compensare le spese di lite.

P.Q.M.

Il Tribunale di Nola, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla domanda introdotta da Banca con atto di citazione notificato il 7 maggio 2010, nei confronti di E. G., E. V., B. G., S.M.P.A., i primi tre a loro volta chiamati in causa da quest'ultimo, ogni altra richiesta, domanda ed eccezione rigettate, così provvede:

Accoglie la domanda revocatoria proposta dall'attore e per l'effetto dichiara l'inefficacia nei confronti della Banca attrice dei seguenti atti: a) atto del 18 settembre 2007, rep. 231095, racc.15276, trascritto il 29.9.07; b) atto del 13.5.08, rep.233540/16797. trascritto il 9.6.08 (con due distinte trascrizioni); c) atto del 3.6.08, trascritto il 18 giugno 2008(rep.33755/16923).

Rigetta la domanda riconvenzionale spiegata dai convenuti E. G., E. V. e B. G.;

Rigetta la domanda di garanzia spiegata da S.M.P.A. nei confronti di E. G., E. V. e B. G.;

Accoglie la domanda spiegata dall'interventore volontario, curatela del Fallimento T. SRL e per l'effetto dichiara l'inefficacia nei confronti di detta massa: a) atto del 18 settembre 2007, rep. 231095, racc.15276, trascritto il 29.9.07; b) atto del 13.5.08, rep.233540/16797, trascritto il 9.6.08 (con due distinte trascrizioni); Compensa le spese di lite tra S.M.P.A. ed i convenuti da essa chiamati in causa quali garanti;

Condanna i convenuti in solido tra loro al pagamento delle spese processuali a favore dell'attore, che quantifica in euro 14.000,00 per compensi, oltre Iva e CPA come per legge, ed a favore dell'interventore volontario, che liquida in euro 9.500,00 per compensi, oltre IVA e CPA come per legge.

Così deciso in Nola il 24 ottobre 2013.